

Allegato B)
alla Raccolta n.18143

STATUTO
della Fondazione
“Enrico Isaia e Maria Pepillo ETS”

costituita con atto per Notar Paolo Guida di Napoli del 23 gennaio 2018

Art. 1 - Costituzione e Denominazione

È costituita, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, la Fondazione denominata “Enrico Isaia e Maria Pepillo ETS”. La Fondazione assume negli atti e nella corrispondenza, nonché in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, l’acronimo “ETS” o “Ente del Terzo settore”.

L’inserimento nella denominazione dell’acronimo ETS e l’utilizzo dello stesso o dell’indicazione “Ente del Terzo settore” negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico sono sospensivamente condizionati all’iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore.

La Fondazione è regolata dal presente statuto, le cui norme in caso di contrasto con quelle dell’atto costitutivo prevalgono.

Il Socio Fondatore è la società “Isaia & Isaia S.p.A.”.

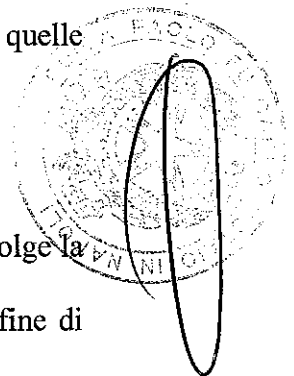
Art. 2 - Sede

La Fondazione ha sede in Casalnuovo di Napoli (NA) alla Via Roma n. 44, e svolge la sua attività nel territorio della Regione Campania.

Potranno essere istituiti uffici secondari dell’ente sia in Italia che all’estero al fine di svolgere le attività istituzionali e quelle a esse secondarie e strumentali.

Art. 3 – Finalità e oggetto sociale

La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, proponendosi in particolare di favorire l’inserimento nel mondo lavorativo e la realizzazione personale e sociale di persone indigenti e non abbienti, persone con disabilità fisica e/o psichica, nonché persone in condizione di disagio sociale e a rischio di emarginazione, individuate anche in collaborazione con i servizi assistenziali ed educativi operanti sul territorio. La Fondazione, inoltre, si propone di contribuire alla valorizzazione del patrimonio culturale, storico e artigianale della Regione Campania, attraverso l’organizzazione di attività formative e di interesse socio-culturale, volte anche a favorire l’inclusione sociale delle suddette persone in condizioni di svantaggio.



La Fondazione persegue le proprie finalità mediante lo svolgimento in via principale delle seguenti attività di interesse generale:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003 n. 53, e successive modificazioni, ai sensi dell'art. 5 comma 1), lett. d) del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117;
- formazione extrascolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa, ai sensi dell'art. 5 comma 1, lett. l) del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117;
- organizzazione e gestione di attività culturali o ricreative di interesse sociale, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. i) del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.
- Interventi di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. f) del D. Lgs 3 luglio 2017, n. 117

A tal fine, la Fondazione si propone in particolare di:

- organizzare e mettere a disposizione, a titolo gratuito, attività di formazione nei settori della sartoria e dell'artigianato, al fine di favorirne l'inclusione sociale e lavorativa;
- promuovere stage e laboratori formativi, anche in collaborazione con gli enti pubblici e privati operanti sul territorio regionale e nazionale;
- organizzare progetti formativi, aventi ad oggetto il recupero e la valorizzazione delle radici culturali e artigianali campane;
- organizzare conferenze, incontri e mostre sui temi inerenti all'attività di formazione svolta dalla Fondazione, al fine di sensibilizzare il pubblico sulle finalità solidaristiche perseguite e comunicare l'impatto sociale dei progetti realizzati;
- curare la pubblicazione di quaderni, libri di ricerca e di divulgazione relativi all'attività di formazione svolta nonché delle radici storiche e culturali delle attività artigianali campane, con la conservazione dei suddetti documenti presso la sede della Fondazione;
- raccogliere fondi, ricercare finanziatori e compiere ogni altra operazione economico finanziaria diretta al raggiungimento degli scopi istituzionali;
- erogare aiuti economici a favore di minori e giovani indigenti, al fine di sostenere il diritto allo studio e all'inclusione lavorativa.

La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di cui sopra, purché secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti definiti dall'art. 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, dalle relative norme di attuazione e dalle altre disposizioni di legge vigenti. A tal fine, è demandata al Consiglio di Amministrazione l'individuazione delle attività secondarie e strumentali esercitabili, nel rispetto dei limiti e dei criteri citati.

La Fondazione può svolgere attività di raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, e in conformità con le linee guida adottate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

A tal fine la Fondazione può collaborare, anche in regime di convenzione con enti pubblici e privati e può aderire ad organismi regionali e nazionali che perseguono fini analoghi.

La Fondazione, anche nel quadro delle attività necessarie al raggiungimento del proprio scopo, si riserva di stipulare ogni opportuno atto e contratto anche per il finanziamento della propria azione, tra cui – senza esclusione di altri – l’assunzione di finanziamenti e mutui a breve e lungo termine, la locazione, l’assunzione in concessione o comodato o l’acquisto, in proprietà o in diritto di superficie di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri con Enti pubblici o privati, che siano considerate opportune ed utili agli scopi dell’ente e, in ogni caso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 3 luglio 2017, n. 117.

La Fondazione è titolare del potere di amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice e comodataria o sui quali comunque ed a qualsiasi titolo eserciti la detenzione, anche predisponendo ed approvando progetti ed attività di manutenzione ordinaria eventualmente necessaria e di valorizzazione degli stessi, anche in modo da ottenere incrementi patrimoniali e/o risorse da destinare al finanziamento delle spese correnti o all’incremento del patrimonio.

Agli scopi delineati nel presente articolo saranno destinate le rendite della Fondazione

Art. 4 - Vigilanza

La vigilanza sull’attività della fondazione è rimessa all’Ufficio del Registro Unico nazionale del Terzo settore ai sensi dell’articolo 90 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 salvo diversa previsione di legge.

Art. 5 - Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in danaro, beni mobili, immobili o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dal fondatore come indicati nell’atto costitutivo, o successivamente da altri partecipanti;

dai beni mobili ed immobili che pervengono o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente statuto;

dalle elargizioni fatte da Enti o da privati;

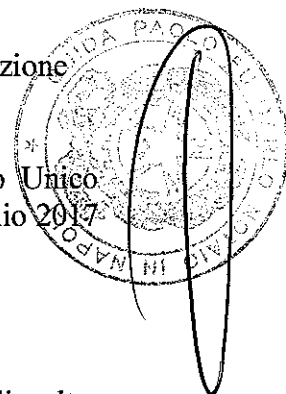
dalle somme delle rendite non utilizzate che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, saranno destinate ad incremento del patrimonio;

da contributi attribuiti al fondo di dotazione dalla Stato, da Enti territoriali o da Enti pubblici, anche sovranazionali.

Art. 6 – Fondo di gestione

Il fondo di gestione della Fondazione è costituito:

dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;



da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione o comunque al patrimonio;
da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da Enti territoriali o da altri Enti pubblici anche sovranazionali;
dai contributi dei Fondatori e Partecipanti;
dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e diverse.
Le rendite e le risorse saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione e per la realizzazione degli scopi.

Art. 7 – Assenza di scopo di lucro

Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. A tal fine, è in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate.

Art. 8 – Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario inizia al primo gennaio e termina al 31 dicembre di ogni anno. Entro quattro mesi dalla fine di ogni esercizio verrà approvato dal Consiglio di Amministrazione il bilancio d'esercizio consuntivo, con le modalità previste dalle disposizioni di legge vigenti, previa presentazione all'Organo di controllo. Entro il mese di dicembre sarà dallo stesso Consiglio adottato il documento programmatico previsionale ed il bilancio preventivo del successivo esercizio. Degli impegni di spesa e delle obbligazioni, direttamente contratti dal legale rappresentante della Fondazione, viene data opportuna conoscenza al Consiglio d'Amministrazione. Ove ritenuto opportuno e quando obbligatorio ai sensi delle disposizioni di legge vigenti, il Consiglio di Amministrazione procederà altresì alla redazione del bilancio sociale, secondo le apposite linee guida ministeriali.

Art. 9 – Membri della Fondazione

I membri della Fondazione si dividono in fondatori e partecipanti.

Art. 10 - Fondatore

È fondatore il soggetto che ha concorso all'atto costitutivo della Fondazione.

Art. 11 - Partecipanti

Sono partecipanti le persone fisiche e giuridiche, sia private che pubbliche, che condividendo le finalità della Fondazione contribuiscono per un arco di tempo pluriennale alla sopravvivenza della medesima ed alla realizzazione dei suoi scopi istituzionali, mediante contributi in denaro, o con l'attribuzione di beni materiali, immateriali o con un'attività anche professionale di particolare rilievo.

I soci partecipanti sono parte attiva nell'attività della Fondazione essendo coinvolti nelle iniziative della stessa secondo le forme che di volta in volta si riterranno più opportune.

I soci partecipanti non hanno rappresentanza negli organi della Fondazione

La qualifica di partecipante viene attribuita in armonia con il principio di non discriminazione ad esito di delibera a maggioranza semplice del Consiglio di Amministrazione e per tutto il tempo per cui il contributo è versato.

La perdita della qualifica viene anch'essa disposta dal Consiglio d'Amministrazione a maggioranza semplice.

Art. 12 – Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

Il Presidente della Fondazione oppure il Consiglio di Amministrazione;

L'Organo di controllo;

Il Comitato di Indirizzo;

Il Direttore generale, cui è affidata l'ordinaria amministrazione e l'adempimento delle istruzioni impartite dal Consiglio.

Art. 13 – Organo Amministrativo

Il socio fondatore nomina l'Organo Amministrativo.

All'Organo Amministrativo resta in carica tre esercizi ed ad esso si applica la normativa civilistica in tema di conflitto di interessi.

Non possono essere nominati componenti l'Organo Amministrativo, e se nominati decadono, coloro si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile.

All'Organo Amministrativo spettano tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

In particolare, provvede a:

- stabilire le linee generali della Fondazione ed i relativi programmi nell'ambito delle attività contemplate dall'atto costitutivo e dal presente statuto, sentito il Comitato di Indirizzo;

- approvare i bilanci ed un documento programmatico delle iniziative e delle fonti per portare avanti le stesse, quest'ultimo entro il 31 dicembre di ogni anno;

- porre in essere gli adempimenti relativi alla pubblicazione e/o al deposito del bilancio d'esercizio e del bilancio sociale presso gli uffici competenti, nei casi e con le modalità previste dalla legislazione vigente;

- deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati, donazioni, all'acquisto ed all'alienazione di beni immobili;

- nominare ed escludere i partecipanti;

- approvare eventuali regolamenti interni;

- deliberare i compensi per l'Organo di controllo;

- deliberare modifiche statutarie;

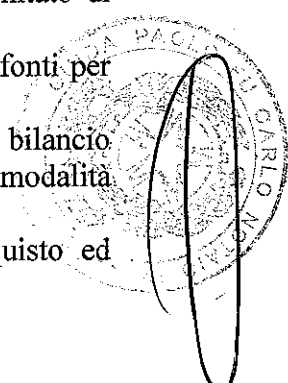
- deliberare in merito allo scioglimento della Fondazione ed alla devoluzione del patrimonio;

- documentare in apposita relazione allegata al bilancio il carattere secondario e strumentale delle eventuali attività diverse da quelle di interesse generale svolte dalla Fondazione, secondo le modalità previste dalle disposizioni di legge vigenti.

Ai componenti l'Organo Amministrativo non spetta alcuna indennità o compenso, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese documentate sostenute specificamente per l'incarico ricevuto.

Al Presidente della Fondazione o al Presidente del Consiglio di Amministrazione spetta la rappresentanza legale della Fondazione.

Art. 14 – Consiglio di Amministrazione



Il Consiglio d'Amministrazione è composto da tre a cinque membri, nominati dalla parte privata fondatrice.

Di triennio in triennio, Isaia & Isaia S.p.A. si riserva la possibilità di individuare quale sia il numero di Consiglieri più congruo per la Fondazione, tenendo conto del livello raggiunto dalle sue attività.

Art. 15 – Convocazione del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno 1/3 dei componenti con messaggio di posta elettronica spedita con almeno sette giorni di preavviso o – in caso di urgenza - tre giorni di preavviso.

Anche qualora le formalità di cui al precedente comma non siano rispettate, il Consiglio in composizione totalitaria è validamente costituito ed atto a deliberare.

L'avviso di convocazione deve indicare il luogo, la data e l'ora di svolgimento dell'assemblea e l'ordine del giorno della discussione. È possibile indicare una seconda convocazione.

Il Consiglio è validamente costituito con la maggioranza semplice dei consiglieri in carica.

Il Consiglio delibera a maggioranza semplice, tranne per quello che attiene allo scioglimento della Fondazione per cui è prevista la maggioranza dei 2/3 dei presenti.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le deliberazioni risultano da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario della riunione, steso su apposito libro da tenersi con le modalità previste per l'omologo libro delle società per azioni.

Art. 16 – Presidente del Consiglio di Amministrazione

Il Presidente del Consiglio d'Amministrazione è anche Presidente della Fondazione e viene eletto tra i componenti del CdA alla prima riunione. Ha legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi, resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa e giurisdizionale e resta in carica tre anni.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione. In particolare, promuove le relazioni con Enti, Istituzioni, Imprese ed altri organismi al fine di organizzare una rete di sostegno delle iniziative della Fondazione.

In caso di assenza, vacanza o impedimento è sostituito dal Consigliere più anziano d'età.

Art. 17 – Organo di controllo

Il Presidente o il Consiglio nomina un Organo di Controllo composto da tre membri, di cui almeno uno scelto tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Legali, oppure un Organo di controllo monocratico, costituito da un Revisore Legale iscritto nell'apposito Registro. L'Organo di controllo rimane in carica per tre esercizi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Si applica l'articolo 2399 del codice civile.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso esercita inoltre il controllo contabile ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità della Fondazione e attesta che il bilancio sociale, ove predisposto, sia stato redatto in conformità alle relative linee guida.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Delle proprie riunioni l'Organo di Controllo redige apposito verbale.

Ove ritenuto necessario e quando obbligatorio ai sensi delle disposizioni di legge vigenti, il Presidente o il Consiglio nomina altresì il soggetto incaricato della revisione legale dei conti. L'incarico della revisione legale dei conti può essere affidato all'Organo di controllo, a condizione che tutti i suoi membri siano iscritti nel Registro dei Revisori Legali. Qualora i componenti dell'Organo di controllo non siano tutti revisori legali iscritti nell'apposito registro, il Presidente o il Consiglio di Amministrazione affida l'incarico della revisione legale dei conti ad un soggetto iscritto nell'apposito registro o ad una società di revisione legale.

Art. 18 – Comitato di indirizzo

Il Comitato d'indirizzo è costituito da persone di competenza, esperienza riconosciute a livello regionale ed internazionale nel campo dell'economia, della vita istituzionale, della cultura, delle arti e dello spettacolo, capaci di apportare alla Fondazione lustro, riconoscibilità e standing ulteriori.

Isaia & Isaia S.p.A. in qualità di socio Fondatore si riserva di nominare fino a dieci persone con la qualità di cui al precedente comma.

Il Comitato d'indirizzo è incaricato di formulare al Presidente o al Consiglio suggerimenti ed indicazioni non vincolanti sulle azioni da intraprendere per la realizzazione degli scopi istituzionali.

I suoi componenti restano in carica per due anni dalla nomina.

Il comitato si riunisce almeno una volta l'anno ed obbligatoriamente prima della definizione dei programmi della Fondazione da parte del Presidente o del Consiglio, cui il Comitato indirizzerà motivato parere.

Il Comitato assume decisioni a maggioranza semplice ed è validamente costituito con la metà più uno di componenti.

Il Comitato di Indirizzo è presieduto dal Presidente; in caso di sua assenza e/o impedimento il ruolo è attribuito al membro più anziano d'età del Comitato.

Il Presidente o chi ne fa le veci convoca le riunioni del Comitato, adempimento che deve essere effettuato almeno 7 giorni prima dalla data dell'adunanza, ne stila l'ordine del giorno e ne coordina i lavori. In caso di parità prevale il suo voto.

Art. 19 – Scioglimento

In caso di estinzione o scioglimento della fondazione, il patrimonio residuo verrà devoluto con deliberazione del Presidente ad altri enti del Terzo settore aventi analoghe finalità, previo parere positivo del Registro unico nazionale del Terzo settore o altro organismo competente ai sensi delle disposizioni di legge vigenti, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 20 - Rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto si intendono applicabili le norme di legge vigenti in materia, con particolare riferimento al codice civile e al D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e alle loro eventuali variazioni.

Firmato

GIANLUCA ISAIA

ENRICO ISAIA

MARIA DANIELA LANNA

DARIO PALLONETTO

PAOLO GUIDA Notaio Sigillo

La presente copia composta
di n° 28 fasciole è conforme
all'originale, regolarmente fir-
mato, e si rilascia oggi.

Napoli, 24/10/2017

